

TI_GERICHTE 38.2020.41 vom 4. März 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2020.41_d20200304

FR: TI_GERICHTE 38.2020.41 du 4 mars 2020

IT: TI_GERICHTE 38.2020.41 del 4 marzo 2020

Regeste

Negato il diritto a ID, poiché, non essendo comprovata la riscossione effettiva di salario, non è possibile stabilire il guadagno assicurato

Erwägungen

E. 8

cpv. 1 lett. e LADI).

Secondo l'art. 13 cpv. 1 LADI, ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3 LADI), ha svolto durante almeno 12 mesi un'occupazione soggetta a contribuzione.

L'art. 2 cpv. 1 lett. a LADI stabilisce che è tenuto a pagare i contributi all'assicurazione contro la disoccupazione (assicurazione) il salariato (art.

E. 10

LPGA) che è assicurato obbligatoriamente ed è tenuto a pagare contributi per il reddito di un'attività dipendente giusta la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

L'obbligo di adempiere al periodo di contribuzione è dunque ossequiato quando l'assicurato, quale dipendente, prova di aver svolto, nel pertinente termine quadro, un'occupazione soggetta a contribuzione durante almeno dodici mesi (cfr. DTF 122 V 249, consid. 2b, pag. 250-251 e la giurisprudenza ivi citata).

Ai fini dell'applicazione di tale articolo, non è necessario che il datore di lavoro, quale organo nella procedura di percezione, abbia effettivamente trasferito alla cassa di compensazione i contributi del salariato, non essendo un presupposto per il riconoscimento di un periodo contributivo ai sensi dell'art. 13 LADI (cfr. STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 consid. 7.1.; STFA C 34/04 del 20 settembre 2004 consid. 1.3.; DTF 113 V 352; DLA 1988 N. 88, consid. 3a, pag. 88-89).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 444 l'Alta Corte ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che, dal profilo del periodo di contribuzione, la sola condizione per il diritto all'indennità di disoccupazione è, di principio, l'esercizio di un'attività soggetta a tale obbligo durante il periodo minimo di contribuzione. La giurisprudenza esposta in DLA 2001 no. 27 pag. 225 (e le sentenze che ne sono seguite) non deve essere intesa nel senso che, in aggiunta a ciò, deve pure essere stato versato un salario; per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente.

In secondo luogo, allorché un assicurato non comprova di aver effettivamente percepito un salario, segnatamente in assenza di bonifici periodici di una remunerazione su un conto bancario o postale a suo nome, il diritto all'indennità di disoccupazione non potrà essergli negato in applicazione degli art. 8 cpv. 1 lett. e 13 LADI, a meno che venga stabilito che il medesimo ha rinunciato al salario relativo al lavoro effettuato.

Al riguardo cfr. anche STF 8C_297/2019 del 29 agosto 2019 consid.5; STF 8C_749/2018 del 28 febbraio 2019 consid. 3.2.; DTF 133 V 515 e STF 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 e D. Cattaneo, ■Nouvautés en matière d'assurance-chômage■ in *Quoi de neuf en droit social?* Ed. Stämpfli SA, Berna 2009 pag. 76-79.

E. 10.1

pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 144 V 195 consid. 4.2.; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate ; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). Nella già citata sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 la nostra Massima Istanza ha ricordato che, in una sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007, lo stesso Tribunale federale ha stabilito che la direttiva della Seco che ritiene adempiuto il periodo contributivo minimo soltanto se è stato dimostrato un pagamento effettivo del salario per dodici mesi, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e quindi non è applicabile. Nel caso affrontato nella sentenza C 233/06 del 2 luglio 2007 si trattava di un assicurato che occupava una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e al quale, durante alcuni mesi, non è stato versato alcun salario. L'Alta Corte ha comunque ritenuto adempiuto il presupposto dell'art. 8 cpv. 1 lett. e LADI. Al riguardo giova evidenziare che la Prassi LADI/B144-B145, in vigore dall'ottobre 2012 - che ha sostituito i punti B144-B145 della Circolare ID del 2007 - corrisponde sostanzialmente al tenore del testo precedente. Ne discende, in applicazione della sentenza 8C_226/2007 del 16 maggio 2008 menzionata sopra, che anche la Prassi LADI/B144-B145, valida dall'ottobre 2012, prevedendo che se un assicurato non stabilisce chiaramente di aver percepito il salario, il diritto all'indennità di disoccupazione deve essergli negato per mancato adempimento del periodo di contribuzione, viola la giurisprudenza pubblicata in DTF 131 V 444 e non è quindi applicabile. In proposito va rilevato che la Prassi LADI/B144-B145, in vigore dall'ottobre 2012, contempla quale elemento di novità rispetto alla Circolare ID del gennaio 2007 il riferimento alla già citata sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 (cfr. supra consid. 2.4.) con l'unica annotazione che "in mancanza sia di libri contabili tenuti in maniera regolare e trasparente, sia di giustificativi di pagamenti bancari,

postali o in contanti oppure di testimonianze che permettono di stabilire il reddito come richiesto dalla legge, il versamento del salario non può essere formalmente dimostrato”. Il TCA si limita a rilevare che la sentenza 8C_913/2011 del 10 aprile 2012 riguarda, tuttavia, soltanto la determinazione del guadagno assicurato ed è stato evidenziato espressamente che non era più contestato l’adempimento del periodo di contribuzione da parte dell’assicurato - che era stato socio e gerente della Sagl sua ex datrice di lavoro - riconosciuto tramite l’esercizio di un’attività lavorativa. 2.6. Nella fattispecie, questa Corte rileva, innanzitutto, che dagli atti emerge che la qui ricorrente, nata nel 1977, separata (cfr. decreto supercautelare del Pretore del Distretto di _____ di data 28 novembre 2017; cfr. doc. 243-246) ed alla ricerca di un impiego a tempo parziale, ha presentato la propria “ Domanda d’indennità di disoccupazione” in data 23 dicembre 2019, postulando l’erogazione di indennità di disoccupazione retroattive, e meglio a decorrere dal 7 novembre 2019. Contestualmente, ha precisato di aver lavorato presso la _____ - gestita dall’allora cognata, _____ - dall’aprile 2015 al dicembre 2016, quando il contratto di lavoro sarebbe stato disdetto oralmente per problemi familiari (cfr. doc. 233-236 ed all 1 a doc. X). Disdetta nella sola forma orale, quella appena indicata, che, come si vedrà nel prosieguo, ha trovato riscontro anche in quanto comunicato da _____ (cfr. doc. 121). Sennonché in sede ricorsuale, la ricorrente ha, poi, trasmesso a questa Corte copia del “ Licenziamento ” di data 31 ottobre 2016, avvenuto, quindi, quanto meno anche in forma scritta (cfr. all. 2 a doc. X). RI 1 ha, inoltre, dichiarato, e meglio come risulta dallo scritto di data 17 gennaio 2020, che dal gennaio 2017 “ non ho più svolto attività lavorativa in quanto la mia vita matrimoniale era al collasso e doveva prendermi cura dei miei 4 figli minorenni ” (cfr. doc. 237). A tal proposito giova rilevare sin d’ora che, in concreto ha trovato applicazione il disposto dell’art. 9b LADI (termine quadro prolungato di due anni essendosi l’insorgente dedicata all’educazione dei figli, in particolare quelli nati nel 2011, 2012 e 2013; cfr. doc. 250-251, 256-261, 265). Il termine quadro si fissa, dunque, dal 7 novembre 2015 al 6 novembre 2019. Dal contratto di lavoro sottoscritto dalla ricorrente - e dai conteggi di salario relativi ai mesi da aprile 2015 a marzo 2016 (cfr. doc. 221-232) - emerge che quest’ultima risultava assunta alle dipendenze della _____ di _____ in qualità di tuttofare a tempo pieno con un salario mensile lordo pari a fr. 4'500.- (cfr. doc. 211-212). In aggiunta a quanto precede, in sede ricorsuale RI 1 ha precisato di aver anche fornito il proprio operato come “ aiuto in casa privata ” (cfr. all. 1 a doc. X), segnatamente, e meglio com’ella ha dichiarato - interrogata presso gli uffici della Polizia cantonale - nell’ambito del procedimento penale pendente a carico di _____, svolgendo lavori di pulizia al domicilio della cognata (cfr. doc. 283, pag. 3, rr. 8-12). Anche alla luce del fatto che le era stata assegnata quest’ulteriore mansione - ricordato, su questo punto, che (solo) pendente ricorso l’assicurata ha trasmesso copia di quello che sarebbe stato il suo mansionario, peraltro non datato (cfr. all. 1 a doc. X) - , in data 20 marzo 2016 è stato sottoscritto il “ Cambiamento del contratto di lavoro ”, dal quale risulta che lo stipendio di RI 1 sarebbe stato aumentato, a decorrere dal mese successivo, a fr. 5'800.- lordi al mese, ciò che trova riscontro anche certificati di salario inerenti i mesi da aprile a dicembre 2016 (cfr. doc. 193, 210, 213-220 e 283, pag. 3, rr. 8-12). In relazione alla documentazione contabile dell’ex datrice di lavoro, si ril) e che il 31 gennaio 2020, _____ ha, inoltre, comunicato di non avere più la documentazione relativa alla società in quanto il tutto sarebbe stato sequestrato da parte della Polizia cantonale nel marzo 2018. La medesima ha, comunque, precisato che i salari sono stati corrisposti all’insorgente in contanti – circostanza che ha, poi, confermato anche con lo scritto del 6 marzo 2020 (cfr.

doc. 155) - e “ regolarmente dichiarati all’AVS ” (cfr. doc. 188). La ricorrente, da parte sua, il 6 febbraio 2020, ha comunicato alla Cassa di non essere riuscita ad ottenere la documentazione contabile della ex datrice di lavoro (cfr. doc. 170). In data 29 aprile 2020 - a seguito dell’opposizione interposta da RI 1 avverso la decisione del 4 marzo 2020, con cui la Cassa le ha negato il diritto a percepire le indennità di disoccupazione - l’amministrazione ha chiesto alla qui ricorrente di rispondere ai seguenti quesiti: " 1. Agli atti rileviamo come abbia comunicato di aver lavorato presso la Spettabile _____ di _____ dal 01 aprile 2015 al 31 dicembre 2016 a tempo pieno. Dal contratto di lavoro sottoscritto il 01 aprile 2015 prendiamo atto che il salario era stabilito in CHF 4'500.00 mensili, mentre dal 01 aprile 2016 il salario mensile è stato aumentato a CHF 5'800.00. E' corretto? 2. Con scritto del 31 marzo 2020 ha affermato come, con estratto conto individuale AVS emesso a febbraio 2020, si poteva constatare il versamento dei contributi per il periodo in questione. Da un controllo di quest’ultimo si constata un salario AVS lordo, per l’intero anno 2016, pari a CHF 30'900.- (_____). È corretto che ha lavorato tutto l’anno 2016? 3. E' corretto affermare come abbia percepito il salario mensile di CHF 4'500.00 dal 01 aprile 2015 al 31 marzo 2016, mentre CHF 5'800.00 mensile dal 01 aprile 2016 al 31 dicembre 2016? 4. Lei ha percepito integralmente i salari per tutto il periodo lavorativo oppure vi sono stati dei periodi non retribuiti (o retribuiti parzialmente)? 5. E' in grado di fornire il conto cassa, conto economico e bilancio 2015/2016 della società _____? 6. Lei ha confermato di ricevere i salari, mensilmente, a contanti. E' in grado di fornire l’estratto conto bancario o postale dal quale si evincono i suoi versamenti, non appena incassato il salario a contanti? 7. Ha ulteriori documenti da fornire a comprova del percepimento del salario?" (cfr. doc. 151-152) Queste le risposte fornite dalla ricorrente il 7 maggio 2020: " 1. Quando indicato nella sua lettera è corretto. 2. Idem. 3. Idem. 4. Ho percepito i salari indicati ai punti precedenti integralmente per tutto il periodo lavorativo. 5. Non sono in grado di fornire i documenti indicati. 6. Come già indicato, non ho mai versato i salari ricevuti su un conto bancario o postale. Gli stessi sono serviti per la gestione della mia economia domestica. 7. Ho già trasmesso tutto quanto in mio possesso.” (cfr.doc. 147). Il 13 maggio 2020, l’amministrazione ha anche posto una serie di domande anche ad _____, e meglio come segue: " 1. Prendiamo atto come i salari siano stati corrisposti a contanti. E' corretto affermare come la Signora RI 1 abbia lavorato dal 01 aprile 2015 al 31 dicembre 2016 (a tempo pieno) con un salario di CHF 4'500 (dal 01.04.2015 al 31.03.2016) e successivamente di CHF 5'800.00 (dal 01.04.2016 al 31.12.2016)? 2. Dall’estratto conto individuale AVS rileviamo che per l’intero anno 2016 (01.01.2016 – 31.12.2016) è stato dichiarato un reddito annuale pari a CHF 30'900.00. Per quale motivo è stato dichiarato detto importo (in quale è inferiore ai salari indicati nei conteggi salariali)? 3. La signora RI 1 ha sempre percepito tutti i salari? Nel caso negativo, quali sono quelli ancora scoperti? 4. Cosa intende con l’affermazione “...ammonita verbalmente per questioni varie”? 5. E' in grado di fornire il libro cassa, conto economico e bilancio della società per gli anni 2015 e 2016? 6. Nel caso negativo, per quale motivo? 7. Ha ulteriore documentazione che possa comprovare il versamento del salario (esempio l’estratto del conto corrente bancario/postale della società dal quale si rileva il prelievo, eccetera?" (cfr. doc. 149-150) Con risposta del 20 luglio 2020, _____ ha comunicato che il licenziamento della ricorrente era avvenuto in forma orale (“ senza scritto in seguito ”) e che non disponeva di ulteriore documentazione (cfr. doc. 121). In relazione agli ulteriori accertamenti esperiti dalla Cassa ed alla documentazione così reperita e versata agli atti, giova rilevare che dall’estratto della Cassa _____ e meglio

dall'estratto individuale di RI 1 emergono, per il 2016, redditi per fr. 30'900.- (cfr. doc. 120 e 171-173). _____ ha, da parte sua, comunicato alla Cassa che, mentre era attiva alle dipendenze della _____, la ricorrente è risultata inabile al lavoro in due periodi - e meglio dal 19 ottobre 2015 al 30 novembre 2015 e dal 19 luglio 2016 al 18 gennaio 2017 - durante i quali ha beneficiato di indennità a seguito di infortunio (cfr. doc. 18-19 e 28-29). In relazione alle indennità relative all'intervallo da luglio 2016 a gennaio 2017, l'istituto assicuratore ha comunicato di aver effettuato il versamento retroattivamente e direttamente nei confronti di RI 1 (col consenso dell'ex datrice di lavoro) in base alla proposta di accordo di liquidazione del 28 marzo 2017, per complessivi fr. 28'609.20 (doc. 34-35 e 37). Ciò sebbene la ricorrente, in data 7 maggio 2020, abbia comunicato alla Cassa di aver "percepito i salari (...) integralmente e per tutto il periodo lavorativo" (cfr. doc. 141) e dai certificati di salario versati agli atti risultino trattenute dei premi AVS che su eventuali prestazioni assicurative LAInf non erano dovute (cfr. doc. 213-217). Il marito della ricorrente, _____, ha, poi, beneficiato di prestazioni complementari senza che al Servizio PC siano stati segnalati, rispettivamente computati, dal 2015 al 2017 né redditi da attività lavorativa, né rendite di infortunio concernente RI 1. Nulla è, infatti e come già osservato dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.3.), stato indicato sull'apposito formulario nell'ambito della revisione periodica del 2015 (cfr. doc. 8). Infine, dalle decisioni di tassazione relative agli anni 2015 e 2016, effettuate d'ufficio, emerge, come, pure, già rilevato dall'amministrazione (cfr. supra consid. 1.3.), che gli unici redditi dei coniugi _____ sono riferibili a "Rendite AVS/AI contribuente", vale a dire alla rendita percepita da _____ (cfr. doc. 175-180).

2.7. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva, innanzitutto, che nel caso concreto non è determinante la questione a sapere se l'assicurata ha adempiuto, o meno, i presupposti per avere diritto alle indennità di disoccupazione di cui all'art. 8 cpv. 1 LADI. Va, comunque, ricordato che la prova che un salario è stato realmente percepito è un indizio importante e significativo per dimostrare l'esercizio effettivo di un'attività dipendente, soprattutto nei casi critici (cfr. supra consid. 2.2.). In concreto, decisivo è il fatto che nel caso dell'assicurata non è possibile determinare il guadagno assicurato. Nella fattispecie, il guadagno assicurato di RI 1 deve, infatti, essere stabilito in funzione dei redditi effettivamente percepiti sotto forma di salari. Deve, invece, essere esclusa l'applicazione dell'eccezione contemplata dalla giurisprudenza, ossia prendere come riferimento il salario concordato tra dipendente e datore di lavoro (cfr. supra consid. 2.4.). Ciò ritenuto, in particolare, che nel caso specifico esiste un rapporto di parentela tra RI 1 e la sua ultima datrice di lavoro. In effetti, _____ era, all'epoca in cui la ricorrente lavorava presso la _____, sua cognata nonché socia della società in questione. Proprio alla luce di tale legame di parentela, non si può applicare la regola per i casi eccezionali, poiché si può derogare al reddito effettivamente percepito unicamente qualora possa essere escluso un abuso nel senso di accordi in merito a salari fittizi. Ciò che nella presente fattispecie manifestamente non è dato. Sia la ricorrente che l'ex datrice di lavoro hanno dichiarato che il salario veniva versato in contanti (cfr. per esempio doc. 147, 155 e 188). Tale affermazione è, però, rimasta una pura allegazione di parte, non essendo comprovata da alcun elemento oggettivo determinante. In particolare, non vi sono estratti conto postali o bancari, atti ad attestarne il prelievo da parte dell'ex datrice, rispettivamente, il versamento sul conto dell'allora dipendente. Il fatto che siano stati pagati i contributi paritetici, peraltro su una somma ben inferiore rispetto a quella risultante dai (numerosi e, come già rilevato dalla Cassa ed evidenziato al consid. 1.3., in parte difformi tra loro) certificati di salario agli atti, non è, poi, atto a sovvertire l'esito della presente vertenza. In

effetti, il Tribunale federale ha stabilito che le registrazioni nel conto individuale costituiscono, al massimo, degli indizi di un effettivo pagamento del salario (cfr. DTF 131 V 444 consid. 1.2.; STF 8C_75/2013 del 25 giugno 2013, consid. 3.4.). Nella succitata (cfr. supra consid. 2.2.) STF 8C_820/2017 del 29 dicembre 2017 consid. 3.2., l'Alta Corte ha, inoltre, espressamente avvallato quanto indicato dal TCA, ossia che l'avvenuto pagamento degli oneri sociali non prova il versamento del salario (cfr. pure STF 8C_627/2017 del 26 gennaio 2018 consid. 5.1., pubblicata in DLA 2018 N.1 pag. 93 segg.). Ne consegue che la ricorrente deve sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all'affettiva riscossione di un salario di fr. 4'500.- a decorrere dal 1° aprile 2015, rispettivamente, e meglio a valere dal 1° aprile 2016, di fr. 5'800.- lordi presso la _____ (cfr. STF 8C_256/2018 del 9 maggio 2018, consid. 4.3.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2016 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; DTF 125 V 195 consid. 2). Salario che, si rileva, seppur a mero titolo abbandonziale, sarebbe peraltro sorprendente in considerazione sia di quelle che erano le competenze e le mansioni della ricorrente (in grandi linee consistenti, stando al mansionario trasmesso dalla medesima in lavori di pulizia, "preparazione della mise en place", "compere diverse", "ordini fornitori", "ordini clienti"; cfr. all. 1 a doc. X), sia dei salari che percepivano gli altri dipendenti (cfr. all. a doc. 285), segnatamente un addetto alle pulizie (e meglio fr. 1'700.- mensili lordi, cfr. doc. 284, pag. 4, rr. 10 ed allegati), sia del fatto che, come già rilevato dalla Cassa (cfr. supra consid. 1.3.), secondo il contratto collettivo di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione svizzera per una collaboratrice senza apprendistato, il salario minimo lordo mensile è di gran lunga inferiore. Ciò a valere sia per i fr. 4'500.- mensili che, a maggior ragione, per i fr. 5'800.-. Di conseguenza, come già indicato, il guadagno assicurato della ricorrente, giusta l'art. 23 LADI, per il periodo di calcolo previsto dall'art. 9b LADI, non è determinabile, di modo che risulta essere pari a fr. 0.- (cfr. supra, consid. 2.4.; STF 8C_921/2013 del

E. 13

febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.

E. 15

aprile 2014 consid. 3.3. e 3.4.; STCA 38.2011.3 del 5 settembre 2011, pubblicata in RtiD I-2012 N. 83 pag. 460). Alla luce di tutto quanto precede, occorre concludere che a ragione la Cassa ha negato a RI 1 il versamento di indennità di disoccupazione. La decisione su opposizione contestata deve, quindi, essere confermata e, trovando accoglimento quanto postulato dall'amministrazione in via principale, si può prescindere dal dare seguito a quanto richiesto dalla Cassa in via subordinata (cfr. supra consid. 1.3.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.